



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

*Roma,*

*Ai* Membri del Comitato di  
Sorveglianza del Programma di  
Sviluppo Rurale Nazionale 2014-  
2020  
PROPRIE SEDI

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 – Chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 2/2016 – Modifica della sottomisura 17.1.

Si fa seguito alla nota n. 88080 del 18 aprile scorso con la quale è stata avviata la procedura di consultazione scritta di cui all'oggetto.

Al riguardo, tenuto conto che sono scaduti i termini per la trasmissione delle osservazioni ed in considerazione che non è pervenuta alcuna opinione contraria in merito, si da atto che la consultazione in parola, per la modifica della sottomisura 17.1, ha avuto esito positivo.

Pertanto, tale proposta sarò notificata alla Commissione europea, attraverso il sistema SFC2014 per l'approvazione.

L'Autorità di Gestione  
Giuseppe Cacopardi

**PSRN 2014-2020  
PROPOSTA DI MODIFICA  
SOTTOMISURA 17.1**

**1. TIPO DI EMENDAMENTO:**

Decisione di cui all'art. 11(b) del Reg. UE n. 1305/2013

**2. EMENDAMENTO CHE MODIFICA LE INFORMAZIONI PREVISTE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO**

NO

**3. EMENDAMENTO LEGATO AL TERZO SOTTO-PARAGRAFO DELL'ART. 4(2) DEL REG. UE N. 808/2014**

NO

**4. CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA - ART. 49(3) DEL REG UE N.1303/2013)**

a. Data:

18 aprile 2016

b. Opinione del comitato di sorveglianza:

Parere acquisito con procedura scritta avviata con nota n. 8808 del 18 aprile 2016.

**5. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE: ART. 4(1) DEL REG. UE N. 808/2014**

a. Titolo della modifica:

Modifica al paragrafo 8.2.4.3.1.5 "Costi Ammissibili" (sottomisura 17.1)

b. Ragioni e/o problemi attuativi che giustificano la modifica

**Il contesto di riferimento**

L'esperienza acquisita in Italia ed in altri Stati membri nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 ha messo in luce che una delle maggiori difficoltà riscontrate per l'implementazione delle misure di sviluppo rurale è legata alle difficoltà dei beneficiari (con particolare riferimento agli operatori agricoli) nel reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle operazioni, per le quali viene concesso un contributo pubblico da parte del FEASR.

Con particolare riferimento a tale ultimo punto, il secondo capoverso del paragrafo 8.2.4.3.1.5 "Costi Ammissibili" prevede quanto segue:

*In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza, e dalla prova del rimborso all'Organismo collettivo da parte del singolo beneficiario aderente della quota del premio complessivo di propria pertinenza.*

Tale disposizione prevede, in sostanza, che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il beneficiario fornisca prova preventiva del versamento, da lui stesso effettuato al Consorzio di difesa, della quota di premio pagamento da quest'ultimo alla compagnia assicuratrice. Ciò avverrebbe prima del pagamento allo stesso beneficiario del contributo pubblico (cfr. frase sottolineata). Tale procedura annullerebbe, di fatto, uno dei vantaggi principali che gli agricoltori avrebbero nell'associarsi tra di loro per stipulare polizze collettive. Chiedere in tale frangente una prova preventiva del versamento al Consorzio della propria quota, in aggiunta alla prova del pagamento del premio alla compagnia assicuratrice avrebbe, per le motivazioni riportate nei paragrafi precedenti, evidenti conseguenze nell'appetibilità della misura. Questo potrebbe portare ad una maggiore difficoltà nell'attuazione degli interventi e di fatto annullerebbe il vantaggio delle polizze in forma associata.

#### **Soluzione proposta**

Al fine di evitare che si prospettino le difficoltà sopra evidenziate, si propongono le seguenti modifiche al testo del programma.

Il secondo capoverso del paragrafo 8.2.4.3.1.5 "Costi Ammissibili" viene sostituito dai seguenti capoversi:

*In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente all'elenco con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza per singolo agricoltore.*

*Il beneficiario si impegna a conservare, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di appartenenza, la documentazione attestante il pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere sottoposta a controllo ex post da parte dell'Organismo pagatore.*

La durata dell'impegno sarà stabilita sul bando, tenendo conto dei tempi tecnici che saranno necessari all'Organismo pagatore per effettuare i controlli ex post.

Le modifiche proposte non avranno ripercussioni sotto il profilo della gestione finanziaria della misura poiché, in base a quanto già indicato in precedenza:

- 1) la quietanza del premio rilasciata dalla Compagnia assicuratrice viene comunque fornita dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di pagamento;
- 2) il costo del premio rimane in ogni caso in capo al beneficiario in virtù del rapporto obbligatorio intercorrente tra questi ed il Consorzio (rafforzato anche da specifiche